

del 5 APR. 2013

Oggetto: Art. 25 C.C.N.L. Dirigenza Medica 1998/01: patrocinio legale del dipendente dott. D.B. per fatti connessi all'espletamento dei compiti d'ufficio. Liquidazione competenze in favore dell'avv. Roberto Nati

Il Direttore Amministrativo  
certifica

La deliberazione viene pubblicata per 15 giorni consecutivi sull'albo pretorio on line presente nel sito aziendale ed è a disposizione per la consultazione cartacea presso gli uffici competenti

### Il Direttore Generale

coadiuvato dal

Direttore Amministrativo: dott. Vincenzo Serra  
Direttore Sanitario: dott. Ugo Storelli

Su proposta del Servizio Affari Legali,

- PREMESSO** che la normativa vigente prevede che l'Azienda, nella tutela dei propri diritti e interessi, ove si verifichi l'apertura di un procedimento di responsabilità civile, contabile e/o penale nei confronti di un dipendente, per fatti connessi all'espletamento dei compiti d'ufficio, assume a proprio carico, a condizione che non sussista conflitto d'interesse, ogni onere di difesa fin dall'apertura del procedimento e per tutti i gradi del giudizio, facendo assistere il dipendente da un legale, previa comunicazione all'interessato per il relativo consenso;
- ATTESO** che il dott. D.B., in qualità di Dirigente Medico di 1° livello alle dipendenze dell'Azienda, è stato convenuto in giudizio, nunti il Tribunale di Cagliari, unitamente a codesta Azienda con un ricorso per ATP e con un successivo atto di citazione dal paziente Sig. A.C. al fine di ottenere il risarcimento dei danni da quest'ultimo asseritamente subito a seguito di un trattamento sanitario effettuato presso il Reparto di Chirurgia Sperimentale dell'Ospedale Businco di Cagliari;
- CHE** ai sensi della richiamata normativa contrattuale il sopraccitato dirigente medico, con nota del 09.11.2005, ha chiesto di poter usufruire del patrocinio legale a carico dell'Azienda la quale, con determinazione n. 22/2005, ha accolto tale istanza nominando contestualmente come difensore di fiducia del proprio dipendente l'avv. Roberto Nati del foro di Cagliari;
- CHE** la causa civile intrapresa nei confronti del dott. D.B. è stata definita transattivamente fra tutte le parti in causa col pagamento a saldo in favore del Sig. A.C. da parte della Società di assicurazioni BPB S.p.A. (UBI S.p.A.) di una quota di risarcimento del danno complessivamente richiesto da quest'ultimo nonché dell'ulteriore somma di € 25.000,00= in favore della ASL 8 quale compartecipazione alle spese legali;
- VISTA** la nota dell'11.03.2013 dell'avv. Roberto Nati, che si allega alla presente deliberazione per farne parte integrante con la quale chiede il pagamento delle competenze professionali maturate nel procedimento in esame, per un importo lordo pari ad € 37.616,55=;
- RITIENE** in conseguenza di quanto su esposto di dover liquidare, in favore dell'avv. Roberto Nati, l'importo di cui sopra;
- CON** il parere favorevole dei Direttori Amministrativo e Sanitario;

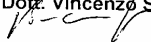


**DELIBERA**

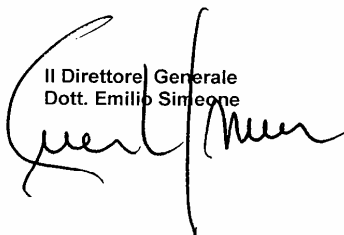
Per i motivi esposti in premessa,

- ai sensi dell'art 25 CCNL Dirigenza Medica 1998/2001, di liquidare, in favore dell'avv. Roberto Nati, legale di fiducia del dott. D.B., nominato dall'Azienda con determinazione n. 22/2005, l'importo complessivo lordo di € 37.616,55= per l'attività professionale da quest'ultimo resa nel giudizio per ATP e nel successivo giudizio di cognizione, nati al Tribunale Ordinario di Cagliari, promosso a carico del dott. D.B. e definito in via transattiva fra tutte le parti in causa ;
- di accreditare detto importo sul c/c bancario intestato a favore dell'avv. Roberto Nati;
- la spesa graverà sul bilancio d'esercizio 2013 della ASL alla voce di costo "altre sopravvenienze passive", codice conto 0802020701;
- di comunicare la presente deliberazione all'Assessorato Regionale dell'Igiene, Sanità e dell'Assistenza Sociale, ai sensi dell'art. 29 comma 2, della L.R. n. 10/2006.

Il Direttore Amministrativo  
Dott. Vincenzo Serra



Il Direttore Generale  
Dott. Emilio Simeone



Il Direttore Sanitario  
Dott. Ugo Starelli



sm

